

INDICE

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
ART. 3	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 4	ACCESSO AL SISTEMA
ART. 5	UTILIZZO DEL SISTEMA
ART. 6	CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
ART. 7	INFORMATIVA
ART. 8	DIRITTI DEGLI INTERESSATI
ART. 9	FORMAZIONE
ART. 10	NOTIFICA AL GARANTE
ART. 11	CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO
ART. 12	NORME FINALI
ART. 13	ENTRATA IN VIGORE

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento

ARTICOLO 1 – FINALITA’

Le finalità che si intendono perseguire con il sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, dalla L.R. 09/2009 nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali, e comprese nei limiti sanciti dal D.lgs. 30 marzo 2003, n. 196 nonché dal provvedimento del Garante della privacy del 08.04.2010.

Gli impianti di videosorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:

- garantire maggiore sicurezza ai cittadini;
- prevenire ed accertare i reati;
- tutelare il patrimonio;
- controllare determinate aree anche in relazione alla viabilità;
- impedire atti vandalici o episodi di “bullismo” sugli scuolabus e negli istituti scolastici (in questi ultimi solamente durante l’orario di chiusura) e tutelare quindi la sicurezza degli alunni stessi nei casi di stretta necessità ovvero quando gli eventi si protraggono nel tempo e in ogni caso tenuto conto della delicatezza dell’eventuale trattamento di dati relativi a minori;
- impedire atti vandalici e furti all’interno dei luoghi di culto o di sepoltura solo nei casi di stretta necessità ovvero quando i rischi di un atto vandalico o di un furto siano concreti e comunque con le dovute cautele al fine di tutelare la riservatezza degli utenti;
- impedire l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale quando gli eventi si protraggono nel tempo potendo anche dare origine a depositi o discariche abusive di rifiuti e quando altre misure si siano rivelate insufficienti o inattuabili.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Il sistema si compone di telecamere fisse e/o brandeggiabili le cui immagini vengono visualizzate e registrate su PC-server o su altro dispositivo idoneo (videoregistratore digitale, memory card ecc) in dotazione e in uso alla Polizia Locale.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dei dati viene individuato nella persona del Responsabile del Servizio convenzionato di Polizia Locale la cui sede si trova a Palazzolo dello Stella.

Il Responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti in materia ed in particolare alle disposizioni impartite dal Garante della Privacy per la protezione dei dati personali.

Gli incaricati del trattamento dei dati vengono individuati negli Agenti di Polizia Locale.

Gli incaricati sono autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare la registrazione; agli stessi verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password di accesso al sistema.

ARTICOLO 4 – ACCESSO AL SISTEMA

L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati individuati col presente provvedimento, che sono dotati di apposita password.

Eventuali accessi di persone diverse devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile del trattamento, ad esclusione del personale addetto alla manutenzione degli impianti.

L'accesso da parte di addetti alla manutenzione può avvenire solo su espressa richiesta del Responsabile del Servizio o degli incaricati del trattamento.

ARTICOLO 5 – UTILIZZO DEL SISTEMA

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30 marzo 2003, n. 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e delle istruzioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 8 aprile 2010, e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

E' vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

I dati registrati non possono essere utilizzati per finalità diverse nel rispetto di quanto indicato nel comma 1 del presente articolo fatte salve eventuali indagini di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 6 – CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

La conservazione delle immagini registrate è limitata alle settantadue ore successive alla rilevazione tenuto conto del fatto che gli Uffici della Polizia Locale rimangono chiusi nelle giornate di sabato e domenica e che tecnicamente non è possibile impostare i sistemi di videosorveglianza in modo da differenziare la conservazione delle immagini a seconda che i giorni siano feriali o festivi e tenuto conto anche del fatto che segnalazioni, denunce di cittadini o precise richieste degli organi di polizia giudiziaria solitamente giungono nell'arco di due-tre giorni dall'accaduto.

Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica da ogni supporto, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellabili.

ARTICOLO 7 – INFORMATIVA

Al fine di informare gli interessati che si trovano in una zona videosorvegliata e soggetta a registrazione, nei luoghi di ripresa deve essere collocata apposita segnaletica contenente l'informativa "minima" prevista dall'allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010.

ARTICOLO 8 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

E' assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al D.Lgs. 30 marzo 2003, n. 196, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzo solo nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 9 – FORMAZIONE

Gli incaricati del trattamento sono adeguatamente formati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche alla modalità di utilizzo.

ARTICOLO 10 – NOTIFICA AL GARANTE

Il sistema di videosorveglianza non necessita di notifica al Garante in quanto non rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 30 marzo 2003, n. 196.

Qualora il sistema dovesse rientrare nelle citate ipotesi, in seguito a modifiche, si provvederà a notificarlo al Garante.

ARTICOLO 11 – CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente documento deve essere conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento, anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

Si invia copia della presente anche a tutti gli incaricati del trattamento.

ARTICOLO 12 - NORME FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia oltre che al codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 194 e al provvedimento generale sulla Videosorveglianza approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 8 aprile 2010, alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività del provvedimento di adozione.